



**Constatato**

- che l'operatore economico Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659 è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima norma sopra richiamata;
- che è in regola con i contributi previdenziali come da DURC rilasciato dall'INAIL prot. n. 33556886 con scadenza il 14/03/2023;
- che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZB63A0E11E;

**Ritenuto di provvedere in merito**

**Richiamato** lo Statuto societario;

**Visto:** l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000;

**Vista:** la L. 241/1990;

**Visto:** il D. Lgs n.50/2016;

**Visto** il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom;

**Visto** il Bilancio dell'esercizio in corso;

**DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;
2. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non è frazionabile in dodicesimi;
3. Di affidare all'operatore economico Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659 la fornitura di software gestionale della Piscina Poseidone per l'importo di € 650,00 oltre IVA, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art.36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 793,00 compreso IVA grava sul bilancio di previsione 2023;
5. Di dare atto che, in virtù della Convenzione tra il Comune e l'Azienda, la spesa impegnata per il servizio in oggetto, sarà rendicontata e richiesta all'Ufficio di competenza;
6. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZB63A0E11E;
7. Che il servizio sarà effettuato sotto il controllo del Responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo, che provvederà a sottoscrivere la fattura per la conferma della regolare fornitura da parte della ditta, necessaria all'atto della liquidazione;
8. Di dare altresì atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito web dell'Ente in ottemperanza alla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianluca Volpe



DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
N. 53 del 21-02-2023

**DETERMINA FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE DELLA PISCINA POSEIDONE  
- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -  
CIG : ZB63A0E11E**

**Premesso che**

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi dell'art.114 del D. Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 di 14/12/2012 ha:
  - preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
  - ha approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
  - ha approvato il Piano - programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa - contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
  - ha approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale;
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stata approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- con decreto sindacale n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23/07/2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom Srl il Dott. Gianluca Volpe;

**Visto** il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**Dato atto** che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell'Azienda stessa, ed in particolare, egli sovrintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;

**Richiamate**

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s.r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati, relativo alle annualità 2017/2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per le annualità 2017/2019, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2020 di approvazione del piano programma 2020/2022,
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/02/2022 di approvazione del piano programma 2022/2024;

#### Visti e richiamati:

- a) l'art. 151, 1° comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b) l'art.163, 1° comma, del TUEL: che recita: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";
- c) l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Visto l'art 163 del D. L.gs. n° 267/2000, commi 1 e 3, che prevedono l'automatica autorizzazione all'esercizio provvisorio sino alla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio;

Dato atto che in detto periodo si possono effettuare, mensilmente, spese in misura non superiore ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio 2021, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che la spesa in oggetto è derivante da obblighi contrattuali, quindi regolata dalla legge, nonché non frazionabile in dodicesimi e assolutamente necessaria al corretto funzionamento degli uffici e servizi, il presente impegno viene assunto nel rispetto dell'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 del D.L.65/89, convertito in L. 155/89 per mantenere la funzionalità dell'Ente e l'assolvimento di servizi indispensabili e non già per garantire la copertura di liberalità o interventi discrezionali;

#### Considerato

- con delibera di G.C. n. 133 del 12/03/2018 si è provveduto ad affidare all'Azienda Speciale Paistom il



PAISTOM

AZIENDA SPECIALE COMUNALE  
di Capaccio Paestum

servizio gestione dell'impianto sportivo comunale per le attività natatorie, istituendo pertanto il servizio a "domanda individuale" sulla base del piano di gestione della piscina comunale Poseidone, caratterizzato dall'introito dei corrispettivi direttamente da parte dell'Ente Comune di Capaccio Paestum e dal rimborso delle spese sostenute dalla Paistom da parte dell'Ente medesimo, previa rendicontazione;

- con delibera n. 223 del 03/10/2019 la Giunta ha espresso l'indirizzo di affidare, la gestione della Piscina comunale "Poseidone" alla Paistom, in via straordinaria e temporanea sino all'espletamento della gara ad evidenza pubblica;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n.466 del 09/09/2020 con la quale è stato autorizzato il responsabile di Area P.O. - servizio Patrimonio e Demanio ad affidare il servizio di gestione strumentale della piscina comunale Poseidone all'Azienda Speciale Paistom
- che il responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo con nota prot. n. 69 del 21/02/2022 ha comunicato la necessità di provvedere alla fornitura di software gestionale della Piscina Poseidone necessari a garantire il buon andamento del servizio affidato;
- che, per abbreviare i tempi relativi all'approvvigionamento del software gestionale, il responsabile Tecnico geom. Gaetano Perillo ha provveduto a richiedere, per le vie brevi, preventivo presso la ditta Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659 prot. n. 03 del 21/02/2022;

Visto il preventivo di spesa prot. n. 73 del 24/02/2022 della ditta Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659, specializzata nel settore, dal quale si evince che la spesa è pari ad € 650,00 oltre IVA;

Ritenuto di procedere ad affidare la fornitura del materiale alla summenzionata ditta per un importo complessivo di € 650,00 oltre IVA;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" ed in particolare 37, comma 1, che consente di procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e l'art.36, comma 2, letta a) che consente l'affidamento diretto;

#### Dato atto

- che l'articolo 1, commi 501 (che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter del D.L.90/2014, convertito in legge 114/2014), 502 e 503 della legge 28 dicembre 2015 n.208 prevedono la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro e per gli acquisti inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al Me PA;
- che l'acquisizione del bene in oggetto non rientra nei casi nei quali l'Azienda è obbligata ad utilizzare convenzioni Consip (applicazione dell'art.9, comma 3, del dl. 66/2014, convertito in legge 89/2014, applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, applicazione articolo 1, comma 7, del d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012), in quanto la spesa di cui si tratta, risulta inferiore ai 5000,00 euro;

#### Rilevato

- che l'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 consente per gli importi inferiori ad € 139.000 al netto di IVA di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato;
- che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi generali di cui all'art.30 del D.lgs. n.50/2016;

Ritenuto di affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659, in quanto trattasi di ditta che prevede il dovuto livello di specializzazione necessaria;

Ritenuto congruo il preventivo presentato dalla ditta Sinapsi srl con sede legale in Via Liucinella, 105, 84047, Capaccio Paestum (SA), C.F./P.Iva 05688770659;